Regolamento per l'esercizio del diritto di partecipazione

- Approvato con delibera C.C. n. 107 del 2 ottobre 1998.
- Modificato con delibera C.C. n. 9 del 10 febbraio 2000 (art. 6, comma 5)
- Modificato con delibera C.C. n. 61 del 31 ottobre 2002
- Modificato con delibera C.C. n. 8 del 23 febbraio 2012
- Modificato con delibera C.C. n. 3 del 20 gennaio 2015

Articolo 1 – Scopo

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 49 dello Statuto, disciplina il diritto di partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale del Comune e dei Consigli Territoriali di partecipazione quali articolazioni territoriali del Comune stesso così come previsto nel Titolo V dello Statuto.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

- 1. Il diritto di partecipazione è riconosciuto:
- a. a coloro che hanno nel Comune la residenza anagrafica;
- b. agli utenti dei servizi forniti dal Comune direttamente o attraverso organismi in cui il Comune ha partecipazione maggioritaria;
- c. alle formazioni sociali liberamente costituite ed alle associazioni di volontariato;
- d. a coloro che nel Comune abbiano domicilio per ragioni di lavoro o di studio.

Articolo 3 – Associazioni

- 1. Al fine di agevolare il diritto di partecipazione delle libere associazioni ed organizzazioni di volontariato viene istituito apposito albo comunale sulla base di quanto previsto dall'art. 12 della Legge 241/90.
- 2. Requisiti per l'inscrizione all'albo sono:
- a. il perseguimento di finalità sociali, culturali, sportive ed altre di pubblico interesse;
- b. la mancanza di qualsiasi scopo di lucro.
- 3. Ai fini dell'iscrizione all'albo dovrà essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno ad apposito ufficio individuato dalla Giunta domanda in carta libera con, *in caso di prima iscrizione*, allegata copia dello statuto societario. La Giunta Comunale, entro il mese di marzo di ciascun anno provvede all'approvazione e all'aggiornamento dell'albo.

Articolo 4 - Consulte

- 1. Le consulte, istituite dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, sono composte da rappresentanti delle associazioni, iscritte all'albo, particolarmente specializzate nei settori per i quali la consulenza è richiesta.
- 2. La partecipazione alle consulte non dà diritto ad alcun compenso
- 3. Le consulte eleggono nel proprio seno un presidente incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale e di coordinare i lavori della stessa ed un Vice Presidente che lo

sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.

- 4. Le consulte si riuniscono in via ordinaria ogni tre mesi ed in via straordinaria, qualora si tratti di deliberazioni per le quali la delibera istitutiva abbia stabilito il parere obbligatorio o per iniziativa del Sindaco o dell'Assessore delegato nonché dietro richiesta della metà più uno dei suoi membri.
- 5. L'Amministrazione mette a disposizione delle consulte, in occasione delle convocazioni locali idonei, nonché gli atti e i documenti ai fini dello svolgimento della propria attività con necessario anticipo.

Articolo 5 – Consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta del Sindaco, o dei Consigli Territoriali di Partecipazione che ne facciano richiesta con le modalità previste dal vigente Regolamento di prima attuazione per il funzionamento dei Consigli territoriali di partecipazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/09/2010, può promuovere una consultazione popolare.
- 2. Alla consultazione possono partecipare i soggetti di cui al precedente art. 2, come specificatamente indicati nella deliberazione che indice la consultazione.
- 3. Nella deliberazione del Consiglio Comunale che indica la consultazione vengono inoltre stabilite:
- a. l'eventuale carattere parziale della stessa e dunque i soggetti interessati;
- b. le modalità secondo le indicazioni del successivo comma 4;
- c. il responsabile del procedimento, su proposta del Sindaco, con il compito di seguire l'intera procedura e garantire la riservatezza del voto;
- d. le forme di pubblicità per favorire la massima partecipazione.
- 4. Le consultazioni possono essere effettuate.
- a. sulla base di un quesito formulato su scheda cartacea;
- b. sulla base di quesito proposto mediante l'utilizzo di sistemi informatici
- 5. In caso di consultazione con scheda cartacea il quesito viene inviato tramite appositi incaricati ai cittadini interessati presso la propria residenza o domicilio. La scheda contiene l'indicazione della data in cui si effettuerà la consultazione; viene riconsegnata in luoghi predeterminati ed inserita in un'urna per garantire la segretezza. La persona consultata appone la propria sottoscrizione in apposito elenco degli aventi diritto di volontà. Le operazioni di scrutinio sono curate dal responsabile del procedimento, che, a conclusione dello spoglio, comunica al Sindaco l'esito della consultazione promossa.
- 6. In caso di consultazione con procedure informatiche i cittadini interessati possono esprimere la propria opinione attraverso gli strumenti e le modalità della rete civica Il responsabile del procedimento, dopo l'acquisizione dei dati, provvede a comunicare il risultato al Sindaco.
- 7. Entro trenta giorni dalla data di consultazione, il Sindaco richiede al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione del consiglio stesso per l'esame dei risultati, i cui esiti vengono adeguatamente resi pubblici.

Articolo 5 bis

Consultazione popolare su iniziativa dei Consigli Territoriali di partecipazione

I Consigli Territoriali di partecipazione nell'ambito delle proprie attribuzioni possono attivare iniziative volte alla consultazione popolare utilizzando strumenti quali il sondaggio (nella forma sia cartacea che telematica), giurie di cittadini e altre forme di partecipazione garantendone comunque la trasparenza, l'imparzialità e l'equità.

I contenuti del sondaggio possono scaturire anche da percorsi di animazione territoriale che abbiano trattato argomenti di interesse dell'ente complessivamente inteso ovvero approfondito tematiche di interesse di una specifica area territoriale.

Per sviluppare la fase di consultazione i Consigli Territoriali di partecipazione hanno ampia libertà di forma potendosi avvalere, nell'elaborazione di singoli progetti, dell'apporto, permanente o temporaneo a seconda dei casi, di gruppi di cittadini anche stabilmente riunito in Laboratorio di quartiere.

Articolo 6 - Istanze e petizioni

- 1. Possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni i soggetti di cui al precedente art. 2, come pure una singola associazione iscritta all'albo comunale.
- 2. Tali atti, presentati in carta libera, debbono essere sottoscritti da almeno 50 persone e debbono indicare la persona cui deve essere recapitata la risposta.
- 3. Ogni singola associazione iscritta all'albo comunale ha la facoltà di presentare istanze e petizioni al Sindaco, a firma del proprio legale rappresentante.

Le istanze e petizioni di cui al presente articolo potranno essere presentate anche presso i Consigli Territoriali di partecipazione che, qualora ritenuto opportuno, potranno promuovere percorsi di ascolto o consultazione della popolazione residente nel territorio di riferimento anche avvalendosi degli strumenti di informazione già a disposizione del Comune ufficio stampa, sito web URP, responsabile territoriale di partecipazione.

- 4. Copia dell'istanza e della petizione viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Consiglio o dei Consigli Territoriali di partecipazione territorialmente interessati nel caso in cui le istanze/petizioni non siano state presentate direttamente per il tramite del/dei rispettivo/i consiglio/i.
- 5. Il sindaco, sentito il Segretario Generale provvede a determinare l'organo competente che esamina e risponde per scritto agli interessati, entro 30 giorni, dalla data di presentazione.
- 6. Quando l'istanza o la petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

Articolo 7 – Proposte

1. L'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di cui all'art. 55 dello Statuto deve essere presentata in carta libera e sottoscritta da almeno 150 cittadini residenti e maggiorenni.

I Consigli Territoriali di Partecipazione, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere la raccolta di firme per l'esercizio del diritto di iniziativa previsto dal presente articolo anche attivando percorsi di ascolto e/o di consultazione con la popolazione interessata.

Le firme devono essere autenticate dai Funzionari autorizzati a norma di legge e raccolte su appositi moduli distribuiti presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico e presso gli uffici comunali decentrati.

- 2. Le proposte devono contenere:
- un oggetto determinato e di competenza comunale;
- una premessa in cui siano richiamati i riferimenti normativi;
- una relazione in cui siano enunciate anche in forma sommaria le motivazioni ed il dispositivo.
- 3. Non sono ammesse proposte nelle seguenti materie:
- a. elezione, nomine, revoche e decadenze;
- b. stato giuridico del personale dipendente;
- c. funzionamento degli organi comunali.

L'ammissibilità della proposta rispetto alle norme statutarie, regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata dal Segretario Generale o in sua assenza dal Vice Segretario Generale entro 10 giorni dalla sua presentazione.

4. La proposta valutata ammissibile viene attribuita agli uffici comunali competenti perché entro 30 giorni la istruiscano e, d'intesa con i promotori e con il Presidente del CTP se l'iniziativa è promossa tramite detto organismo o comunque riguardi l'ambito territoriale di competenza,

predispongano l'atto deliberativo accompagnato da tutti i pareri necessari perché venga sottoposta all'attenzione dell'organo competente.

5. Alla seduta, che si deve comunque tenere entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, in cui - l'organo competente discute l'atto deliberativo è ammesso ad esporre il suo contenuto il primo firmatario della stessa ed il Presidente del CTP in rappresentanza del Consiglio Territoriale interessato nell'ipotesi di cui al precedente comma 4.

Art. 8 - Referendum

- 1. Sono indetti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi ai sensi dell'art. 58 e successivi dello Statuto comunale.
- 2. Il referendum popolare è istituto di partecipazione previsto dalla legge di ordinamento delle autonomie locali e disciplinato dallo Statuto comunale e dalle presenti norme regolamentari.
- 3. Sono ammesse richieste di referendum consultivi, propositivi ed abrogativi di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune a eccezione di quelli concernenti le materie di cui agli articoli 60 e 61 dello Statuto e sempre che sullo stesso argomento non sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
- 4. Il Comitato promotore del referendum può raccogliere l'adesione dei Consigli Territoriali di partecipazione che si esprimono nelle forme previste sulla rispondenza del quesito alle esigenze ed agli interessi dei cittadini anche utilizzando percorsi partecipativi appositamente attivati, fermo restando la necessità della adesione individuale dei singoli componenti del Consiglio con le modalità di cui al successivo art.10.

Art. 9 - Comitato dei Garanti

1. L'ammissibilità del referendum rispetto alle norme statutarie e regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata da un comitato, detto dei garanti, composto da tre membri votati dal Consiglio Comunale, di cui uno scelto tra tre magistrati, anche a riposo, indicati dal Presidente del Tribunale di Pisa, uno scelto tra tre avvocati indicati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa e uno scelto tra tre docenti universitari esperti di materia giuridiche, anche a riposo, indicati dal Rettore dell'Università di Pisa.

L'elezione avviene con voto segreto e a maggioranza relativa dei componenti.

Il Comitato dei Garanti è presieduto dal membro eletto tra i magistrati indicati dal Presidente del Tribunale di Pisa.

I componenti eletti durano in carica per il periodo corrispondente a quello del mandato del Sindaco e, comunque, fino alla loro sostituzione. Il loro ufficio è gratuito.

In assenza del Comitato dei Garanti l'ammissibilità è decisa dal Segretario Generale.

Al Comitato dei garanti sono affidati i compiti di garanzia ed in particolare:

- a) la valutazione di ammissibilità del quesito;
- b) il controllo circa la regolarità della raccolta delle firme e la conseguente dichiarazione di ammissione del referendum:
- c) l'eventuale dichiarazione di annullamento della procedura referendaria su richiesta dei soggetti promotori.
- 2. Le adunanze del Comitato dei garanti sono convocate e presiedute dal membro eletto tra i magistrati indicati dal Presidente del Tribunale di Pisa;
- 3. Ai fini dell'ammissibilità del referendum valgono le disposizioni previste dall'art. 59 dello Statuto.

Art. 10 - Raccolta delle firme

- 1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il comitato promotore procede alla raccolta delle firme di presentazione nelle misure previste dagli artt. 60 e 61 dello Statuto comunale.
- 2. Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su moduli formato protocollo, ciascuno dei quali contiene all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Pisa Richiesta di referendum popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati alla segreteria generale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
- 3. Le firme sono apposte al di sotto del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario generale, o da impiegato comunale delegato dal Sindaco. Possono procedere all'autenticazione il sindaco, gli assessori, ed i consiglieri che ne fanno specifica comunicazione al Sindaco. Le autenticazioni effettuate dagli amministratori, dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
- 4. Entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione d'ammissione del quesito, la raccolta delle firme di presentazione deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso l'Ufficio elettorale comunale.
- 5. L'Ufficio elettorale comunale effettua il controllo individuale delle firme, sia attestando il requisito di elettore del referendum posseduto da ciascun firmatario, sia riscontrando l'unicità di ciascuna sottoscrizione. Entro sette giorni dalla ricezione trasmette gli atti al Comitato dei garanti.
- 6. Il Comitato dei garanti, verificata la regolarità della documentazione presentata, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco entro i successivi 5 giorni.

Art. 11 - Svolgimento del Referendum

- 1. Entro 15 giorni dall'ammissione del referendum, il Sindaco indice il referendum, stabilendo la data in un'unica giornata di domenica, da svolgersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti e non in concomitanza con consultazioni politiche e amministrative. Nello stesso mandato amministrativo nessun oggetto può essere sottoposto a consultazione referendaria per più di una volta.
- 2. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero sia accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il Comitato dei garanti decide, sentiti i promotori ed il Sindaco, se il referendum non debba aver luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale e comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.

Art. 12 - Procedimento elettorale

- 1. Il procedimento di votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità. Ad esso si applicano, per quanto compatibili con il presente regolamento, le disposizioni di cui alle leggi statali e regionali in materia di consultazioni elettorali,
- 2. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) la data e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;

- d) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
- 3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum nel manifesto sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine di ammissione con delimitazione grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
- 4. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata al Dirigente competente in materia elettorale, che si avvale di tutti gli Uffici il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli stessi. All'ufficio competente in materia elettorale tale servizio è affidato, una volta reso esecutivo il presente regolamento, il compito di predisporre i verbali ed il rimanente materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali.
- 5. La propaganda è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello delle votazioni. Il dirigente del Servizio polizia Municipale tra il 34° ed il 31° giorno antecedenti la consultazione individua ed assegna un numero di spazi corrispondente a quello utilizzato per le consultazioni referendari nazionali. Le richieste devono essere presentate dal 45° al 35° giorno antecedente le consultazioni.
- 6. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui alle vigenti leggi statali regolanti la materia.

Art. 13 - Composizione dei seggi

- 1. La Commissione elettorale comunale una volta entrato in vigore il presente regolamento, stabilisce il numero dei seggi, accorpando, per quanto possibile, le diverse sezioni elettorali in cui in precedenza è stato suddiviso il territorio comunale ai fini delle elezioni amministrative tenendo a tal fine in considerazione il territorio delle relative circoscrizioni. I seggi devono comunque essere dislocati in modo omogeneo nell'intero territorio comunale.
- 2. Ciascun seggio è composto da un Presidente e da tre scrutatori, di cui uno assume le funzioni di Vice Presidente ed un altro di Segretario; tali membri sono nominati dal Sindaco tra i cittadini inseriti negli albi previsti in tal senso dalla legge; la Giunta stabilisce il compenso loro dovuto successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14 - Svolgimento della votazione

- Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata festiva dalle 8,00 alle 22,00. Le
 operazioni di scrutinio avvengono immediatamente alla chiusura delle urne e proseguono sino
 alla conclusione dello spoglio. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle
 operazioni del Comitato dei garanti possono assistere un rappresentate di ognuno dei comitati
 promotori del referendum.
- 2. Il Referendum è valido se partecipa al voto la metà più uno degli aventi diritto. Hanno diritto al voto gli iscritti nelle liste elettorali del comune di Pisa.
- 3. Sulla base dei verbali trasmessi dai seggi, il Comitato dei garanti procede entro 10 giorni alla verifica dei risultati, redigendo verbali in duplice copia, di cui uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum. Al comitato dei Garanti competono anche le decisioni rispetto ai reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio presentati prima della proclamazione dei risultati.

Art. 15 - Effetti del Referendum

1. L'esito della consultazione referendaria relativa a proposte di referendum consultivi e/o propositivi deve essere valutata dal Consiglio Comunale o comunque dall'organo competente ad adottare l'atto che ne riferisce al Consiglio Comunale riunito entro 60 giorni dalla

proclamazione dei risultati in un'apposita seduta secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale.

- 2. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non conformare la propria azione al risultato del referendum la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne i motivi.
- 3. Nel caso di referendum abrogativi, qualora la proposta di referendum sia stata approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, gli organi competenti non possono assumere decisioni contrastanti con essa e devono nel caso ciò risulti indispensabile, provvedere con atto formale a disciplinare l'oggetto della consultazione referendaria entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati.